

**COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – SEZ. I – decisione n.23/2021**

Illecito sportivo (tipicità della fattispecie) – Ruolo del giudice federale – Interpretazione della norma giuridica - Referto arbitrale – Valore probatorio privilegiato – Mezzi di prova (criterio gerarchico) – Giudizio di colpevolezza – Univocità del contesto dimostrativo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti – Grado di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” – Esclusione

*Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito sportivo e le conseguenti sanzioni secondo un principio di tipicità che non permette né l'applicazione analogica (stante il divieto in ambito penalistico) né la creazione, da parte del giudice federale, di nuove fattispecie di illecito sanzionabili, in assenza di un preciso referente normativo. Non può quindi ritenersi plausibile la creazione di una nuova figura di illecito sportivo sanzionabile, basata sulla “responsabilità corale”, ipotesi sconosciuta al CGS FIGC. Il giudice sportivo, infatti, non può costruire fattispecie nuove di illecito, ma solo giudicare correttamente ciò che le norme prevedono in relazione ai fatti contestati.*

*In relazione alle prove nel procedimento sportivo, deve riconoscersi valore primario al referto arbitrale che è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere avvenuti in sua presenza; l'eventuale contestazione di quanto riportato nel referto arbitrale deve avere la forma della querela di falso con deferimento dell'arbitro alla Procura Federale.*

*Il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non richiede un grado di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve comunque risultare assistito da indizi che si presentino gravi, precisi e concordanti e permettano di giungere ad un univoco contesto dimostrativo.*

\*\*\*\*\*

La vicenda sottoposta alla cognizione del Collegio di Garanzia prende le mosse da un procedimento disciplinare avviato dalla Procura Federale Interregionale a carico di alcuni atleti e dell'allenatore per le condotte tenute nel corso di una gara del Campionato di Prima Categoria. In particolare, viene contestato ai giocatori di aver omesso “di profondere un qualsivoglia impegno agonistico”, fino a favorire la squadra avversaria e causare, consciamente e volontariamente, la sconfitta della propria, anche attraverso la marcatura di un autogol; viene altresì contestato all'allenatore, che essendo squalificato seguiva la gara dal bordo del campo, posizionandosi oltre la rete di recinzione, di invitare platealmente i propri giocatori a non impegnarsi ed a tenere condotte di gioco dilatorie e non agonistiche.

All'esito dei due gradi di merito davanti agli organi di giustizia federali, i ricorrenti risultavano destinatari di pesanti squalifiche, irrogate sul presupposto di una responsabilità ex art.7 CGS FIGC e la stessa società sportiva risultava destinataria di una penalizzazione di due punti

in classifica. In particolare, la condotta dei giocatori e dell'allenatore veniva riqualificata, alla luce della norma indicata, come integrante fattispecie di illecito sportivo finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, al fine di conseguire il vantaggio (ingiusto) di un piazzamento che facilitasse il percorso nelle successive fasi di play-off del campionato. Al riguardo, i giudici federali avevano fatto riferimento ad una (inedita) ipotesi di responsabilità corale quale fondamento dell'illecito sportivo, esprimendosi in termini di *“inusitata gravità per lo stravolgimento di qualsiasi principio etico-sportivo che vuole che gli atleti in campo diano sempre il meglio sportivamente”*. Deve peraltro sottolinearsi come il convincimento delle corti di merito si sia formato sulle risultanze delle audizioni in fase di indagini, non trovandosi alcuna menzione di tale condotta nel referto arbitrale.

Nel rivolgersi al Collegio di Garanzia, i ricorrenti lamentano in primo luogo proprio la mancata considerazione del referto arbitrale quale fonte di prova privilegiata ed altresì la sussunzione della condotta nell'ambito dell'art.7 CGS FIGC, quale ipotesi di illecito sportivo, con tipizzazione della cd. responsabilità corale, che risulta figura sconosciuta allo stesso CGS FIGC. Viene altresì in considerazione lo standard probatorio in relazione al margine di certezza della commissione del fatto e, se come prospettato, non è richiesto il raggiungimento del grado di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, deve tuttavia prospettarsi un quadro indiziario che sia grave, preciso e concordante, in gradi di indirizzare ad una unica rappresentazione dei fatti; circostanza questa che, come sostenuto dai ricorrenti, non si verifica nel caso in questione, stante la discordanza tra il (silenzio) del referto arbitrale e le risultanze (peraltro non univoche) delle audizioni in sede di istruttoria.

Il Collegio di Garanzia, con una dettagliata motivazione, accoglie il ricorso e, all'esito di alcune considerazioni sulla funzione del giudice sportivo (come interprete della fattispecie e non come creatore della fattispecie) afferma alcuni principi di diritto che vengono così sintetizzati:

- 1) Non esiste la tipizzazione di una responsabilità corale ai fini della configurazione di un illecito sportivo;
- 2) Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale;
- 3) Il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio *“al di là di ogni ragionevole dubbio”*, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza nel senso descritto in parte motiva, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo;
- 4) Il giudice sportivo non può costruire fattispecie nuove di illecito, ma solo giudicare correttamente ciò che le norme prevedono in relazione ai fatti contestati.

#### **a cura della Commissione Giustizia Sportiva Nazionale**

*\*in considerazione delle questioni affrontate e delle implicazioni dei principi di diritti espressi dal Collegio di Garanzia, la decisione sarà altresì oggetto di più dettagliata nota di commento di prossima pubblicazione*